



RIFORMA BIAGI

Il contratto di collaborazione a progetto

A distanza ormai di qualche mese dall'entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e dopo le prime circolari interpretative del Ministero del Lavoro e dell'INPS, si può tentare, con qualche certezza in più, una prima sistemazione delle norme che riguardano il **Contratto di collaborazione a Progetto**, come ormai viene comunemente chiamato. Il proposito di questo Inserto è di occuparsi soprattutto dei profili lavoristici del Contratto di collaborazione. La disciplina fiscale, non ha rilevanza ai fini

lavoristici: per fare un esempio, poco interessa a un giudice o a un ispettore del lavoro che il lavoratore-collaboratore-professionista abbia una partita IVA ed emetta regolarmente fattura per le prestazioni che rende, se poi di fatto si tratta a tutti gli effetti di un lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civile. La riforma delle collaborazioni non si pone in controtendenza rispetto alle altre parti del D.Lgs. 276/2003 volte a flessibilizzare la disciplina del lavoro subordinato, ma costituisce parte dello stesso disegno.



Il 1° "staccabile", dedicato al **CONTRATTO DI INSERIMENTO**, può essere richiesto in sede, nelle delegazioni, o scaricato dal sito internet www.artigiani.lecco.it nell'area **SINDACALE**

Nozione e ambito di applicazione della nuova disciplina

La definizione di lavoro a Progetto – e la relativa disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre, n. 276.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere *“riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”*.

Progetto

Il Progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Il Progetto può essere connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa.

L'individuazione del Progetto da dedurre nel contratto compete al committente.

Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al Progetto sono insindacabili.

Il progetto è un'attività produttiva ben identificabile, e quindi, in concreto, la specificazione di una serie di operazioni, interventi e modi di operare anche di tipo organizzativo che devono orientare e anche delimitare l'attività del collaboratore per il raggiungimento del risultato. Il Progetto non è quindi il risultato finale o l'obiettivo del committente ma l'indicazione delle modalità, determinate sempre dal committente, attraverso cui il collaboratore deve realizzare, anche se in piena autonomia, il contenuto del contratto. Questo significa che i Contratti a Progetto non possono più limitarsi, come spesso succedeva per le vecchie collaborazioni coordinate e continuative, a indicare genericamente solo il risultato (realizzazione di un software, di una ricerca di mercato...) o indicare genericamente l'attività (consulenza amministrativa, consulenza finanziaria ecc...) ma devono, oltre che riferirsi a un risultato specifico e concreto, anche essere caratterizzati dall'indicazione delle



caratteristiche della prestazione ovvero dell'ambito di operatività dell'attività del collaboratore. Se ad esempio il risultato è la realizzazione di una ricerca di mercato, occorre definire nel contratto le modalità tecniche, operative e organizzative attraverso cui il collaboratore dovrà realizzarlo. Tra queste, sempre a titolo esemplificativo, il coordinamento, anche temporale, con la struttura del committente (se e per quanto tempo è prevista la presenza in azienda), l'area di intervento, la tempistica intesa come fissazione delle fasi di realizzazione del risultato, eventuali report periodici ecc. L'attività del collaboratore, dovrà quindi, rimanere nel solco del progetto definito, e si concluderà inevitabilmente al termine del progetto e cioè al raggiungimento del risultato.

Progetto o la fase di esso

Il Programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il Programma di lavoro o la Fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Consiste sempre, spiega il Ministero, in un'attività e quindi nella specificazione delle modalità di realizzazione della prestazione, ma collegata ad un risultato definito *“parziale”* e non finale.

Requisiti qualificanti

Il lavoro a Progetto non configura una nuova tipologia di rapporto di lavoro, ma costituisce una modalità di esecuzione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, le quali, pertanto, continuano ad essere caratterizzate dai medesimi requisiti da tempo elaborati dalla giurisprudenza, i quali sono:

Collaborazione

Nei rapporti in argomento, manca il vincolo della subordinazione nei confronti del soggetto destinatario della prestazione lavorativa. Il collaboratore, quindi, è svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione gerarchica dell'impresa, la quale è destinataria di un'opera o di un servizio predefinito, per la cui realizzazione il prestatore medesimo gode di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento;

Continuità

Ricorre quando la prestazione dedotta in rapporto non sia occasionale, ma sia resa in misura apprezzabile nel tempo;

Coordinazione

Tale elemento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della subordinazione, si identifica nel rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione; detto aspetto, consiste nel collegamento funzionale

dell'attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo. E' il requisito del coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione ad assumere rilevanza determinante ai fini della connotazione del rapporto;

Natura prevalentemente personale dell'opera

Tale requisito consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, sempreché non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità gravante sullo stesso;

Autonomia

Nell'ambito del progetto o del programma, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore; ciò perché l'interesse del creditore è relativo al **perfezionamento del risultato** convenuto e NON, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.

Esclusioni

Sul piano generale, il lavoro a Progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione.

L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle Collaborazioni Coordinate e Continuate c.d. a Progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:

Prestazioni occasionali

Intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di Collaborazioni Coordinate e Continuate per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuta non fosse necessario il riferimento al Progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina;

Agenti e Rappresentanti di Commercio

Continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;

Professioni intellettuali

È necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

Collaborazioni rese nei confronti delle Associazione e Società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

Componenti di organi di amministrazione e controllo di società;


Partecipanti a collegi e commissioni;

Collaborazioni che percepiscono la pensione di **VECCHIAIA**.

DISCIPLINA

Forma del contratto

La Circolare Ministeriale n. 1/2004, chiarisce che il contratto NON deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta: è una forma richiesta **ad probationem** e non **ad substantiam**. In mancanza di forma scritta, quindi, per il lavoro a Progetto è ammessa la prova per testimoni (art. 2725, comma 1 cod. civile) soltanto quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. Secondo il Ministero, infatti, questa forma serve solo per "provare" alcuni elementi espressamente richiesti dalla Legge (articolo 62 del D.Lgs. 276/2003) ai fini di un eventuale contenzioso. Tuttavia, si sottolinea la "**convenienza**" per il datore di lavoro a



stipulare il contratto in forma SCRITTA per descrivere il contenuto del Progetto o Programma di lavoro.

Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:

- ▶ indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- ▶ indicazione del Progetto o Programma di lavoro, o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- ▶ il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- ▶ le forme di coordinamento del collaboratore a Progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- ▶ le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a Progetto.

Forma di coordinamento tra collaboratore e committente

Nel contratto di collaborazione a Progetto devono essere indicati, sempre ai fini della prova, alcuni elementi e, tra l'altro, anche le *forme di coordinamento del collaboratore a Progetto al committente sulla esecuzione della prestazione*.

Le forme di coordinamento, che possono riguardare anche le modalità temporali della prestazione, non possono in ogni caso comportare per il collaboratore l'obbligo di stare a disposizione del committente, perché altrimenti non c'è autonomia ma subordinazione. Le forme di coordinamento possono riguardare l'utilizzo della strumentazione aziendale, la collaborazione del personale aziendale, la presenza del collaboratore in azienda e anche gli orari del collaboratore, sempre che ciò sia necessario in funzione del risultato: così, per esempio, la realizzazione di un progetto grafico per una campagna pubblicitaria può richiedere la presenza in azienda del progettista per alcuni giorni, perché c'è bi-

sogno di coordinarsi con il Responsabile del *marketing*, come pure l'informatizzazione del magazzino può essere necessaria la collaborazione di un dipendente addetto al magazzino che osserva un certo orario di lavoro e quindi il collaboratore dovrà rispettare anch'esso, per quanto necessario, quell'orario.

Durata del contratto e durata del progetto

Nel contratto deve indicarsi anche la DURATA, determinata o determinabile, della prestazione: ciò significa che la prestazione deve avere carattere **temporaneo** e **NON** può essere di durata indeterminata.

Questa è sicuramente una delle novità più rilevanti della riforma e, d'altra parte, uno degli obiettivi principali della riforma era proprio quello di *evitare il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative a tempo indeterminato*.

La durata, dunque, può essere certa (determinata) oppure ancorata a un evento *certus an, incertus quando* (determinabile). In questo caso – scrive la Circolare Ministeriale – la durata può dipendere dalla *persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del Progetto, Programma di lavoro o Fase di esso*, ma questo non significa che la durata sia rimessa all'arbitrio del committente.



to e **NON SVOLTO**, ciò che conferma, anche sul piano letterale, il rilievo del risultato, tanto che *qualora il Progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto e tuttavia, se è il Progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione, il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero* (Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004).

Le parti del rapporto poi – secondo la Circolare ministeriale – possono anche introdurre nel contratto criteri per escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da compromettere l'utilità.

ti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

Malattia, infortunio e maternità

Tra gli scopi dichiarati dal legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori. L'art. 66 del D.Lgs. 276/2003, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso.

Malattie e infortunio

L'invio da parte del collaboratore di un certificato medico per malattia o infortunio sospende il rapporto senza prorogare il contratto. Quest'ultimo, infatti, salvo diverso accordo tra le parti si estinguerà alla scadenza. L'azienda, però, può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto oppure per più di 30 gg. in caso di contratti a durata determinabile.

Maternità

L'invio del certificato di gravidanza proroga la durata del contratto di 180 gg. ovvero di un periodo eventualmente più favorevole stabilito nel contratto.

Possibilità di rinnovo

Analogo Progetto o Programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore; ciascun contratto di lavoro a Progetto deve, ovviamente, presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. Il collaboratore può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi Progetti o Programmi aventi contenuto del tutto diversi.

Compenso del collaboratore

Nel contratto deve essere indicato anche il corrispettivo e i criteri per la determinazione del compenso, che, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 276/2003, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del **lavoro ESEGUITO**.

La legge si riferisce al **lavoro eseguito**

Ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 276/2003, il compenso del collaboratore deve, in ogni caso, non essere inferiore ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto: pertanto, stante alla lettera della legge (art. 63 D.Lgs. 276/2003) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.

Obbligo di riservatezza

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà. Il collaboratore non può svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamen-

Risoluzione del rapporto

In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 del D.Lgs. 276/2003 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del Progetto o del Programma o della Fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il Progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.